SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 133

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 al 29 maggio 1991)

INDICE

BOSSI: per l'istituzione di un treno che effettui la tratta Milano-Piacenza (4-05671) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) *Pag.* 4823

per il risarcimento dei pensionati della Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) e della Cassa pensioni sanitari (CPS) e per l'aumento del tasso legale al 10 per cento per il ritardato pagamento delle loro spettanze (4-06181) (risp. PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 4823

BOZZELLO VEROLE: per una maggiore professionalità della categoria degli arbitri, anche in relazione alla violenza negli stadi (4-05636) (risp. MURATORE, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 4825

CARLOTTO: per l'adozione di misure volte a garantire la trasparenza del processo di vinificazione e per l'emanazione di norme che autorizzino l'arricchimento dei mosti con mosto concentrato su base zonale e non nazionale (4-05497) (risp. GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 4827

per la vendita alla Russia di prodotti agricoli di cui l'Italia e la CEE sono eccedentali (4-05582) (risp. VITALONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 4830

sulle soppressioni e riduzioni di corse sulla linea ferroviaria Ceva-Ormea (Cuneo) (4-05728) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 4830

per l'adozione di provvedimenti volti a fronteggiare la crisi del settore della carne bovina (4-06080) (risp. GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 4832

per la tempestività delle comunicazioni di accoglimento o rigetto delle domande di abbandono della produzione lattiera (4-06081) (risp. GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 4832

DONATO: per il conferimento all'ufficio giuridico e del contenzioso dell'Azienda autonoma assistenza al volo e per il traffico aereo generale dei mezzi che gli consentano la riscossione dei tributi di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411 (4-05826) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 4834

MANCIA: per l'adozione di misure volte a far revocare i licenziamenti effettuati dal CNR di Ancona (4-05776) (risp. MARINI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4834

MERAVIGLIA: per la sospensione della ristrutturazione degli organi della leva (4-04882) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4836

POLLICE: sui risarcimenti stanziati a favore della famiglia del giovane Carlo Massedi per i danni da questi subìti durante il servizio militare (4-05076) (risp. ROGNONI, *ministro della difesa*) 4839

sull'emanazione da parte dell'INPS della circolare applicativa delle norme sulla previdenza per le ostetriche (4-05787) (risp. MARINI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4840

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione della signora Enrichetta Totaro (4-06077) (risp. PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) *Pag.* 4840

per la definizione della pratica relativa alla pensione della signora Enrichetta Totaro collocata a riposo il 6 giugno 1987 (4-06278) (risp. PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 4841

RANALLI: per la revoca dei licenziamenti presso la società Italmineraria della Pozzi Ginori spa di Santa Severa (Roma) e per il rilancio produttivo dell'azienda stessa (4-05589) (risp. MARINI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4841

SARTORI: per il riconoscimento della cassa integrazione per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1990 ai lavoratori dell'ex centrale nucleare di Montalto di Castro (Viterbo) e per la riconversione dell'impianto nella salvaguardia dei livelli occupazionali (4-04971) (risp. MARINI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4842

SCIVOLETTO: per un intervento volto a verificare la legittimità dell'applicazione dell'IVA, da parte di alcuni comuni, per il servizio di erogazione dell'acqua potabile (4-02065) (risp. FORMICA, *ministro delle finanze*) *Pag.* 4844

SPECCHIA: per un intervento presso la regione Puglia perchè si faccia carico dei problemi del personale del «Consorzio interprovinciale dei trulli e delle grotte» in via di scioglimento (4-05967) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 4845

VISIBELLI: sulla illegittimità dell'addebito, ai titolari delle aziende commerciali ed artigiane, della quota associativa ad un patronato a seguito della sottoscrizione di un'ambigua delega che compare sui moduli di versamento dei contributi per l'assicurazione INPS e per l'assistenza sanitaria (4-03391) (risp. MARINI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4846

sui motivi della mancata risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-03391 presentato dall'interrogante (4-05182) (risp. MARINI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 4847

per l'effettuazione degli esami di guida con automezzi muniti di doppi comandi (4-05862) (risp. BERNINI, *ministro dei trasporti*) 4849

BOSSI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Considerato il quotidiano ripetersi di gravi situazioni di disagio dovute a situazioni di estremo affollamento sui treni n. 2345 delle ore 17.20 da Milano per Mantova e n. 2367 delle ore 18 da Milano per Ancona;

rilevata l'assenza di un convoglio che effettui servizio diretto nella tratta Milano-Piacenza con partenza da Milano intorno alle ore 17 e con fermata a Lodi e Codogno;

ritenuta l'istituzione di un simile servizio pienamente corrispondente alle attese di un considerevole, crescente numero di viaggiatori,

l'interrogante chiede di sapere quali motivi impediscano l'istituzione di un idoneo convoglio all'ora e con le fermate sopraindicate.

(4-05671)

(10 dicembre 1990)

RISPOSTA. - L'ente Ferrovie dello Stato fa presente che per garantire le diverse esigenze di mobilità a lunga, media e breve percorrenza, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 partono da Milano in direzione Piacenza numerosi treni.

La circolazione molto intensa nell'ora presa in esame, nonchè l'attuale non disponibilità di materiale idoneo, non permettono l'effettuazione di un nuovo treno in partenza da Milano alle ore 17.00.

L'ente precisa, inoltre, che la composizione del treno 2345, cui è fatto riferimento nell'interrogazione, è stata portata da 7 a 9 carrozze, e che i vincoli legati alla lunghezza dei binari di incrocio, nella tratta a semplice binario Codogno-Mantova, non consentono un ulteriore aumento di carrozze.

Per quanto riguarda il treno 2367, l'ente rappresenta che lo stesso circola già con una composizione rinforzata rispetto a quella normalmente prevista dai treni cadenzati.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 maggio 1991)

BOSSI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il personale non medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale è obbligatoriamente iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) presso il Ministero del tesoro;

che il personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale è obbligatoriamente iscritto alla Cassa pensioni sanitari (CPS) presso il Ministero del tesoro;

che sia la CPDEL sia la CPS erogano istituzionalmente le pensioni ai rispettivi iscritti aventi diritto;

rilevato:

che le suddette pensioni vengono pagate con acconti del 90 per cento sul dovuto;

che la definitiva liquidazione integrale delle suddette pensioni è in genere rimandata di parecchi anni e non di rado essa interviene dopo il decesso del pensionato avente diritto;

che, dunque, il 10 per cento della pensione spettante ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale è a tutti gli effetti da considerarsi un involontario prestito allo Stato, in quanto quest'ultimo ne dispone unilateralmente la liquidazione con i ritardi già accennati;

evidenziato che siffatto trattamento si traduce in un danno per i pensionati, i quali durante il periodo di attività hanno versato integralmente e senza dilazione alcuna i contributi a loro carico, direttamente detratti dalle retribuzioni mensili;

ricordato che anche i prestiti forzati allo Stato debbono essere compensati con un rateo d'interessi, per i quali esiste un'apposita legge dello Stato medesimo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali misure di equità s'intenda adottare per risarcire i pensionati per il danno subìto dai ritardati pagamenti delle loro spettanze di quiescenza, causati dalle strutture CPDEL e CPS;

quali motivazioni ostino eventualmente all'applicazione, nella fattispecie, della legge n. 353 del 26 novembre 1990, che dispone l'aumento del tasso legale al 10 per cento sugli importi per ritardato pagamento.

(4-06181)

(10 aprile 1991)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il ritardo nel pagamento delle competenze relative al trattamento di quiescenza per gli iscritti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

Al riguardo, va, anzitutto, precisato che la predetta Direzione tramite le direzioni provinciali del Tesoro, provvede, in via generale, all'erogazione immediata del trattamento provvisorio di quiescenza, sin dal giorno successivo alla cessazione dal servizio.

Il trattamento definitivo viene, invece, erogato in tempi notevolmente più lunghi a causa dell'inadeguatezza degli organici rispetto allo sviluppo delle attività della menzionata Direzione generale la cui competenza, in materia di erogazione di trattamenti di quiescenza, riguarda l'intero territorio nazionale.

Tali ritardi vanno, altresì, attribuiti alla periodica sovrapposizione di nuove normative, nonchè alle difficoltà che incontrano i 20.000 enti datori di lavoro, iscritti alle casse pensioni gestite dagli istituti di previdenza, nel fornire, con tempestività, la documentazione necessaria alla liquidazione della pensione.

Per ovviare agli inconvenienti segnalati nell'interrogazione, questa amministrazione ha predisposto il disegno di legge, atto Camera n. 4253, già approvato dal Senato ed ora all'esame delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, recante disposizioni per l'acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni,

nonchè il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Tale atto prevede, in particolare, l'erogazione del trattamento provvisorio di pensione in misura pari a quello definitivo (100 per cento) e il principio del decentramento amministrativo su base provinciale dei servizi attualmente erogati dagli istituti di previdenza.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di corresponsione di interessi derivante dal ritardo nel pagamento delle competenze, si soggiunge che allo stato non vi è alcuna specifica normativa cui la pubblica amministrazione debba uniformarsi.

Pertanto, gli interessi possono essere attribuiti soltanto ove intervenga pronuncia giurisdizionale.

In proposito, va, peraltro, precisato che la Corte di cassazione ha più volte affermato che i debiti dello Stato divengono liquidi ed esigibili e, quindi, produttivi di interessi, allorchè la relativa spesa sia stata ordinata con la emissione del mandato di pagamento come previsto dall'articolo 270 del regolamento di contabilità generale dello Stato (sezione I - sentenza n. 1673 del 7 marzo 1983 - sezione I - sentenza n. 1674 del 7 marzo 1983 - sezione I - sentenza n. 5710 del 12 novembre 1984 - sezioni unite civili - sentenza n. 3354 del 2 giugno 1984).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PAVAN

(25 maggio 1991)

BOZZELLO VEROLE. – *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Premesso:

che non è la prima volta che sulle cronache sportive viene criticato il comportamento e il giudizio di alcuni arbitri di serie A;

che, seguendo il calcio come sportivo, l'interrogante è rimasto negativamente impressionato dall'operato di alcuni giudici di gara, in particolare nei confronti delle squadre torinesi in questi ultimi anni;

che durante il campionato 1989-90 l'interrogante ha avuto modo di rendersi conto personalmente di alcuni grossolani errori con conseguenze tali da condannare il Torino alla retrocessione in serie B;

che il comportamento dell'arbitro Lanese nella partita Torino-Milan ha provocato contestazioni da parte degli sportivi e giustificate reazioni da parte del presidente Borsano (fatti rilevati anche dal signor Paolo Casarin, presente allo Stadio delle Alpi durante l'incontro);

che appunto in questi incontri, a parere dell'interrogante, vi sono state alcune sviste lapalissiane che hanno generato contestazioni tra gli sportivi in generale;

che il calcio, e in particolare quello giocato in serie A, è ormai diventato non solo una professione ma un grande *business* per tutti coloro che vi operano, e lo scrivente non parla solo e naturalmente dei calciatori, ma di tutti quelli che hanno a che fare con essi, dal massaggiatore al magazziniere, mentre gli arbitri sono definiti dilettanti. Sarà forse per questo loro dilettantismo che possono permettersi certe

sviste? E certe volte un po' di onestà da parte loro nell'ammettere alcuni errori non guasterebbe, anche se dilettanti,

si chiede di sapere:

se il Ministro non intenda adoperarsi, dinanzi a documentati danni subìti da una squadra per l'errore, anche involontario, dell'arbitro, affinchè venga studiato un meccanismo per riparare all'ingiustizia commessa; esistono ormai mezzi tecnici che consentono di controllare rapidamente e senza possibilità di errori tutte le fasi di una partita di calcio. Il CONI potrebbe costituire un'apposita commissione incaricata di vagliare le eventuali proteste delle società di calcio, in relazione ad errori commessi dagli arbitri e mettere la squadra danneggiata in condizione di potersi rivalere;

se non ritenga più adeguato pensare ad una categoria di arbitri professionisti; questo per renderli più responsabili, ma anche per inserire un controllo più rigido sull'operato che svolgono, anche perchè essi rimangono ormai gli unici giudici per i quali non vi è giudizio, cioè gli unici che non pagano per gli errori che commettono. L'interrogante è certo che l'ipotesi di rendere professionale la categoria degli arbitri e di creare un organismo di controllo severo ma imparziale potrà attenuare notevolmente i malumori tra i tifosi. Siamo tutti consapevoli dei danni che provocano allo sport gli incidenti dentro e fuori gli stadi. Meno errori significa non dare spunti a quel certo tifoso esasperato che è solo in attesa di episodi dubbi sul campo per scatenare risse sicuramente non di carattere sportivo.

(4-05636)

(29 novembre 1990)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto con la quale si pone il problema del professionismo arbitrale nel giuoco del calcio, si fa presente quanto segue, tenuto conto delle informative fatte pervenire dalla FIGC per il tramite del CONI sugli aspetti tecnici del problema.

Il calcio è e rimane innanzi tutto uno sport e il dilettantismo e il volontariato nell'ambito sportivo sono molto più estesi (coinvolgendo anche l'intero assetto dirigenziale) di quanto sia ipotizzato nell'interrogazione, costituendo la *magna pars* della complessiva struttura calcistica.

Tanto premesso, si osserva in ordine al primo quesito dell'atto parlamentare che il rispetto e la immodificabilità delle decisioni assunte dagli arbitri durante le gare costituiscono princìpi fondamentali – validi dal campionato di serie A a quelli giovanili – del sistema autonomo dello sport del calcio, che traggono supporto anche da regole sovranazionali del sistema stesso, liberamento accettato con la non obbligatoria adesione a questo.

Quanto, poi, all'ipotizzata costituzione di una commissione per consentire alle società «danneggiate di potersi rivalere» (a parte la riflessione giuridica della difficile concepibilità di una rivalsa per comportamenti costituenti espressioni di valutazioni di merito, come tali non dolose nè colpose), si fa presente che la questione della riparazione tecnica dell'ipotetico errore, sempre involontario, dell'arbitro è al ricorrente esame dei competenti organi sportivi calcistici, i quali, sino ad oggi, hanno confermato i suaccennati princìpi.

Venendo, in successione logica, all'esame del secondo quesito della interrogazione, va confermato che, come apparso da tempo nei quotidiani non solo del settore, la FIGC ha recentemente promulgato la normativa, decorrente dalla stagione sportiva 1993-94, finalizzata ad una maggiore professionalità della categoria arbitrale. Normativa che, lungi dall'imporre controlli quanto mai equivoci, prevede una sempre migliore preparazione tecnica e atletica degli arbitri, che nel calcio - al di là dei luoghi comuni - sono sostanzialmente tre, dovendosi ricomprendere anche i guardalinee.

Gli arbitri, in tale accezione, certamente non possono considerarsi responsabili degli incidenti che talora si verificano in occasione di gare di calcio, essendo ormai comprovato da vari studi che la gara di calcio è - appunto - occasione e non causa di tali incidenti.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
MURATORE

(23 maggio 1991)

CARLOTTO. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che la *Gazzetta Ufficiale* del 30 luglio 1990 ha pubblicato il decreto del 23 luglio 1990 con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha autorizzato anche per la vendemmia dell'anno in corso l'arricchimento dei mosti con mosto concentrato rettificato su tutto il territorio nazionale, affermando che «sussistono le ragioni (condizioni climatiche sfavorevoli) perchè le operazioni di aumento del titolo alcolometrico possano essere effettuate...» e ciò - sorprendentemente - nel mese di luglio quando, cioè prima della vendemmia, potevano avverarsi ancora determinanti variazioni meteorologiche;

che nel settore vitivinicolo, a seguito di quanto mai opportuni convincimenti per favorire la crescita di una coscienza produttiva responsabile, si è ottenuto un calo produttivo che ha evitato le eccedenze che l'Italia vitivinicola nel passato aveva pericolosamente accumulato;

che anche nella vendemmia 1990 - in corso di esaurimento - si sono verificati, come già nel 1988 e in parte del 1989 nelle regioni più vocate, i fenomeni produttivi dai quali derivano:

concentrazione zuccherina elevata, che permette di raggiungere e superare senza problemi le gradazioni minime richieste dai disciplinari di produzione;

basse rese per ettaro, anche a causa della siccità;

lievitazione dei prezzi delle uve di qualità;

che va tenuto conto, a titolo di preziosa comparazione di comportamento, che in Francia e in Germania l'autorizzazione all'arricchimento dei mosti viene concessa con tutta la tempestività del caso, solo all'ultimo momento, all'inizio della vendemmia o già a vendemmia avviata, denominazione per denominazione e non già su tutto il territorio nazionale;

che, a causa del cennato troppo prematuro decreto ministeriale, molti produttori seri, che si apprestano a proclamare l'attuale annata di

qualità eccezionale, non comprendono come il Ministero possa averla dichiarata invece annata sfavorevole;

che, per converso, i produttori disonesti, con le scorte di mosto concentrato rettificato, sono tentati di fabbricare vini fasulli senza rischio alcuno poichè nessuna analisi oggi è in grado di scoprire l'aggiunta fraudolenta di mosto concentrato rettificato;

che, invece, coloro che hanno operato con professionalità senza bisogno di correzioni in omaggio al principio che «produrre di meno paga di più» correranno il rischio di una sleale concorrenza e di una svalutazione del loro prodotto;

che, pertanto, le associazioni dei vitivinicoltori chiedono:

che in questa campagna vendemmiale vengano rafforzate sorveglianza e controllo presso i pochi produttori di mosto concentrato certificato per evitare che tale prodotto esca senza documentazione e, quindi, senza lasciare traccia di sè;

che venga reso pubblico da parte dei competenti organi dello Stato l'elenco dei produttori di vino che, nel corso della vendemmia 1990, abbiano fatto uso di mosto concentrato rettificato ed in quale quantità;

che, nei prossimi anni, per dare concretezza a tutti gli auspici favorevoli alla quantità ottenuta nel vigneto, tale decreto di «annata sfavorevole» e di autorizzazione all'arricchimento venga emanato su base zonale (zona di origine della singola denominazione, provincia o regione) e non più su tutto il territorio nazionale,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti ritenga opportuno adottare il Ministro in indirizzo in ordine al problema succintamente sopra esposto.

(4-05497)

(6 novembre 1990)

RISPOSTA. – Il Ministro dell'agricoltura è pienamente convinto della validità di una politica del settore vitivinicolo volta a salvaguardare il patrimonio vitienologico nazionale e a non sacrificare interessi di strategia di lungo periodo per il perseguimento di vantaggi contingenti ed immediati.

È questo anche il senso del piano specifico di intervento per il settore vitivinicolo, predisposto da questo Ministero ed approvato dal CIPE il 28 giugno 1990.

In tale ottica, è doveroso considerare come le pratiche di arricchimento non contribuiscono all'instaurarsi di una politica della qualità, molto più costosa e difficile da raggiungersi all'origine rispetto a quella ottenibile con gli arricchimenti.

In proposito, va precisato che l'arricchimento permette solo di riequilibrare il contenuto zuccherino e alcolico, ma non riequilibra il complesso chimico organolettico intrinseco dei vini, prodotti con mosti derivati da uve strutturalmente carenti.

Tutto ciò premesso, va peraltro considerato come, in attesa di una nuova disciplina comunitaria dell'arricchimento – in ordine alla quale il Consiglio ha impegnato la Commissione a presentare proposte – persista, a livello CEE, una situazione per cui alcuni paesi, e precisamente quelli del Nord, possono utilizzare per l'arricchimento il saccarosio, non consentito negli altri.

L'autorizzazione routinaria che nel nostro paese viene concessa per l'arricchimento con mosto concentrato rettificato si configura, quindi, come necessaria perequazione nei confronti dei *partner* nordici che impiegano il saccarosio.

D'altra parte, occorre rilevare che la pratica dell'arricchimento è sottoposta ad una disciplina molto precisa, che non consente di poter aumentare il titolo alcolometrico dei prodotti a monte del vino in modo indiscriminato, ma nella misura massima di due gradi ed a condizione che la gradazione non superi, dopo effettuate le operazioni di arricchimento, il 12,5 per cento del volume nelle zone viticole CI b) (Valle d'Aosta e province di Sondrio, Bolzano, Trento e Belluno), 13 per cento del volume nelle zone viticole CII (Italia settentrionale e centrale, comprese le regioni Campania e Abruzzo), ed il 13,5 per cento nelle zone viticole CIII (Italia meridionale e insulare).

I vini che già raggiungono tali gradazioni non possono essere pertanto arricchiti.

Quanto all'epoca di emanazione del decreto di autorizzazione, si rammenta che nelle decorse campagne detto decreto è stato in genere emanato nella seconda metà del mese di settembre, cioè in un periodo in cui in parecchie zone era stata già ultimata la vendemmia o addirittura erano state completate le operazioni di vinificazione, con conseguenti difficoltà per i produttori che, a causa della precoce maturazione delle uve, avevano già vendemmiato e vinificato.

Nel 1990, allo scopo di evitare il ripetersi di tali situazioni ed in considerazione del fatto che la campagna vitivinicola – ai sensi della più recente regolamentazione comunitaria – comprende anche le produzioni ottenute da vendemmie effettuate anteriormente al 1° settembre, questo Ministero ha ritenuto di dover anticipare l'emanazione del decreto in questione, in modo da consentire, ai produttori che ne avevano necessità, di effettuare in tempo utile le operazioni di arricchimento.

Quanto ai controlli sulle operazioni di aumento del titolo alcolometrico dei vini mediante l'utilizzo dei mosti concentrati e concentrati rettificati, si rappresenta che l'ispettorato centrale repressione frodi ha da tempo sensibilizzato i dipendenti uffici periferici affinchè assicurino una costante vigilanza su tali operazioni, sia all'atto del loro svolgimento – che deve essere preventivamente comunicato all'organo di controllo ai sensi del Regolamento CEE n. 2240/89 – sia successivamente sui prodotti arricchiti, nonchè sul movimento delle sostanze da utilizzare, attraverso verifiche presso gli stabilimenti di concentrazione dei mosti.

Si precisa, infine, che l'utilizzo della metodologia analitica a risonanza magnetica nucleare (metodo del professor Martin) consente, attraverso le apparecchiature attualmente in dotazione ai laboratori degli uffici repressione frodi di San Michele all'Adige, di Roma, di Bologna e di Palermo, di risalire all'origine botanica degli zuccheri contenuti nei vini e nei mosti e, pertanto, di controllare e garantire la corretta attuazione delle pratiche di arricchimento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

(17 maggio 1991)

CARLOTTO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che i dirigenti di alcuni paesi dell'Est, sindaci ed in particolare esponenti del Governo russo denunciano una preoccupante carenza di generi alimentari;

che lo stesso Gorbaciov, nel suo pellegrinare per le capitali europee, non nasconde le sue preoccupazioni per la scarsa disponibilità di prodotti agro-alimentari che può determinare incontrollabili tensioni sociali;

che mentre in Russia e nei paesi ex comunisti si teme la carestia, nei paesi europei della CEE i prodotti agricoli abbondano e non trovano sbocchi di mercato;

che particolarmente difficile è la situazione dei comparti zootecnico e lattiero-caseario, nonchè per altri prodotti;

considerato che un recente accordo prevede la concessione alla Russia da parte dell'Italia di un prestito di 7.000 miliardi,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda privilegiare, utilizzando la linea di credito, la vendita alla Russia di quei prodotti agricoli di cui l'Italia e la CEE sono eccedentali, col doppio risultato di contribuire a risolvere i problemi alimentari dell'Est e di favorire la nostra agricoltura.

(4-05582)

(21 novembre 1990)

RISPOSTA. - La cifra di 7.000 miliardi si riferisce al totale dei crediti che l'Italia si appresta a concedere all'Unione Sovietica in un arco di cinque anni, mentre per il momento è stata concessa all'URSS solo la prima annualità di tali crediti per un importo di 1.000 miliardi di lire.

Con una legge che il Parlamento ha approvato nel dicembre del 1990 è stata decisa la concessione di un credito per 2.200 miliardi di lire, di cui 1.000 miliardi dovranno essere utilizzati dall'Unione Sovietica per il pagamento degli insoluti verso imprese italiane, ed i restanti 1.200 costituiscono invece un credito slegato che l'URSS potrà utilizzare per acquisti in Italia. Il relativo accordo intergovernativo previsto nella succitata legge è stato firmato nei giorni scorsi a Roma.

La ripartizione nell'utilizzo del credito fra i vari tipi di forniture sarà decisa dal Governo sovietico in base alle proprie priorità.

Attualmente è allo studio in ambito comunitario un dono di prodotti alimentari con il quale saranno conseguite le finalità indicate dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
VITALONE

(25 maggio 1991)

CARLOTTO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che dalla scorsa estate sono in atto provvedimenti di chiusura festiva e riduzione di corse su alcune linee ferroviarie interessanti vaste plaghe della provincia di Cuneo fra le quali la linea Ceva-Ormea, unica struttura di trasporto della già peraltro fortemente penalizzata Valle Tanaro;

che tali provvedimenti sono stati dichiarati indispensabili ed improcrastinabili per realizzare investimenti atti a ridurre i costi di esercizio, prospettandosi ora la necessità di sopprimere addirittura completamente tali linee per la realizzazione dei relativi lavori;

che le popolazioni interessate, sottoposte ai conseguenti gravi disagi e rilevanti danni in campo turistico ed economico, hanno ora appreso che le sospensioni di servizio di cui sopra non sono motivate – come era stato dichiarato solo dalle necessità – per periodi strettamente limitati collegati all'esecuzione dei lavori sopracitati – ma da carenze dell'organico del personale;

che – peraltro – le istituite corse sostitutive di pullman hanno dimostrato di non poter garantire assolutamente servizi puntuali ed efficienti, specie in occasione delle frequenti abbondanti nevicate che si abbattono su quella zona;

che pare al sottoscritto, ma soprattutto alla intera utenza, che alla carenza di personale si possa e si debba porre immediato rimedio con idonei provvedimenti urgenti;

che il protrarsi della situazione aggrava sempre di più le deleterie condizioni economiche in cui versano quelle laboriose e troppo soventi dimenticate popolazioni rimaste fedeli ancora alla nostra montagna a presidio della medesima,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per porre rimedio a quanto sopra succintamente esposto.

(4-05728)

(18 dicembre 1990)

RISPOSTA. – L'ente Ferrovie dello Stato fa sapere che i provvedimenti concernenti le riduzioni del numero di corse e la chiusura festiva della linea Ceva-Ormea si sono resi necessari sia per l'esigenza di eseguire alcune opere di ammodernamento e di potenziamento nella stazione di Ceva e di ovviare alla carenza di personale mediante l'adozione di sistemi automatizzati.

Riguardo alla prevista temporanea sospensione del servizio ferroviario sulle linee secondarie del compartimento di Torino, l'ente Ferrovie dello Stato fa presente che tale programma è da mettere in relazione esclusivamente con l'esigenza di intervenire in modo rapido ed efficace, arrecando all'utenza un disagio assai limitato nel tempo.

In proposito, viene precisato che – nel quadro globale degli interventi di ristrutturazione – l'interruzione del servizio su rotaia nella citata relazione Ceva-Ormea è prevista dal 2 aprile 1991 al 1° aprile 1992.

In merito alle considerazioni sull'efficienza delle autocorse sostitutive, viene fatto rilevare che tale servizio assicura il medesimo favorevole grado di affidabilità delle comuni autolinee, con le inevitabili difficoltà legate alle condizioni atmosferiche che, del resto, non di rado impongono serie limitazioni all'intero settore dei trasporti.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 maggio 1991)

CARLOTTO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che il progressivo crollo dei prezzi e la persistente crisi nel settore della carne bovina provocherà quasi sicuramente la chiusura di molti complessi di allevamento;

che la situazione si aggraverà ulteriormente con la prossima immissione sul mercato di una notevole quantità di carne di vacca a fine carriera in ottemperanza alle norme e provvidenze disposte per l'abbandono della produzione lattiera;

che in sede di riunione dell'assemblea Unalat del 2 agosto 1990 il Ministro in indirizzo ha promesso un intervento AIMA straordinario per le carcasse di vacca a fine carriera,

l'interrogante chiede di sapere quali concreti provvedimenti intenda assumere il Ministro in indirizzo per fronteggiare l'emergenza succintamente sopra esposta.

(4-06080)

(13 marzo 1991)

RISPOSTA. – Questo Ministero è bene a conoscenza della situazione di crollo dei prezzi nel settore delle carni bovine – che ha investito non solo l'Italia ma l'intera area comunitaria – e del conseguente disagio in cui versano gli allevatori, che vedono un continuo aumento dei costi di produzione accompagnato da una contrazione della domanda di prodotto.

Non si è mancato, pertanto, di adottare le azioni consentite dalla normativa nazionale e comunitaria per far fronte allo stato di crisi, procedendo a massici acquisti di carne da parte dell'intervento.

Tale misura infatti, come è noto, è l'unica attualmente possibile per la carne proveniente da bovini maschi adulti.

Quanto al prodotto proveniente, invece, da vacche di fine carriera, esso potrà essere utilizzato dalle industrie di trasformazione, considerato che, almeno per l'anno in corso, non subirà la concorrenza del prodotto importato da paesi terzi. Infatti le decisioni assunte in sede di fissazione del bilancio comunitario per l'industria di trasformazione prevedono che, nel corso del 1991, nessuna importazione possa essere effettuata da paesi terzi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

(17 maggio 1991)

CARLOTTO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che al fine di ridurre la produzione lattiera, con circolare del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 20 del 12 settembre 1990, vennero diramate norme prevedenti la corresponsione di un'indennità di abbandono della produzione lattiera;

che dette norme prevedevano, fra l'altro, entro il 1° febbraio 1991 la comunicazione agli interessati dell'accoglimento o meno delle loro domande e il conseguente obbligo di cessazione della produzione di latte a far tempo dal 31 marzo 1991;

che a tutt'oggi non è pervenuta agli interessati nessuna comunicazione come sopra previsto e si ignora pertanto quante e quali domande di contributo di cessazione sono accolte o respinte;

che di conseguenza i produttori interessati che hanno presentato domanda di cessazione della produzione lattiera non sono in grado di programmare in tempo la vendita del loro bestiame entro il termine sopra ricordato (31 marzo 1991) e di conseguenza di cessazione della loro produzione;

che ciò crea disagio fra gli interessati che paventano di dover svendere i loro capi di bestiame all'ultimo momento con conseguente grave danno economico per le loro aziende,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per assicurare la tempestività delle comunicazioni di accoglimento o rigetto delle domande di cui è cenno sopra.

(4-06081)

(13 marzo 1991)

RISPOSTA. – Si premette che, come è noto, con i Regolamenti CEE n. 1183/90 e n. 2138/90 è stato istituito un programma di abbandono della produzione lattiera, da realizzarsi attraverso la concessione di una indennità, fissata in lire 63.060 per quintale, ai produttori che abbandonano totalmente e definitivamente la produzione.

Le domande presentate dai produttori per fruire della richiamata indennità riguardano circa 650.000 tonnellate di latte.

La Commissione CEE ha ritenuto ammissibile al finanziamento comunitario un quantitativo massimo di 164.100 tonnellate di latte ed ha nel contempo autorizzato l'Italia a concedere, per i restanti quantitativi, una pari indennità.

Nell'ambito, in particolare, delle procedure previste per l'attuazione del programma CEE, si informa che l'AIMA, come prescritto dalla circolare citata dall'onorevole interrogante, ha affidato all'Unalat il compito di definire gli elenchi regionali da notificare agli interessati, per il tramite degli organi regionali. Le prescritte comunicazioni sono state completate e le provvidenze in questione verranno erogate nei tempi stabiliti.

Per quanto riguarda l'opportunità di disporre l'accoglimento delle restanti domande, al fine di conseguire un maggiore equilibrio del settore agevolandone i processi di ristrutturazione, si comunica che il CIPE, nella seduta del 12 marzo 1991, ha approvato il programma nazionale integrativo della misura comunitaria.

Tale programma verrà realizzato dall'AIMA e prevede la concessione dell'indennità di abbandono della produzione lattiera a tutte le domande che non rientrano nel quantitativo massimo ammesso al finanziamento comunitario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

(17 maggio 1991)

DONATO. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso che la legge 15 dicembre 1990, n. 385, all'articolo 5, paragrafo 3, attribuisce «direttamente» all'Azienda autonoma assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) il compito di provvedere alla riscossione delle tasse istituite dalla legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive modificazioni e integrazioni, in deroga alle disposizioni sul patrocinio legale devoluto in generale all'Avvocatura dello Stato, si chiede di sapere se non ritenga che l'AAAVTAG debba conferire all'ufficio giuridico e del contenzioso dell'Azienda stessa, già istituito dall'articolo 23 dello statuto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842, adeguati poteri, struttura organica, mezzi e locali affinchè il predetto ufficio legale possa effettivamente e tempestivamente organizzarsi ai fini di una sollecita riscossione del suddetto provento erariale, che in atto ammonterebbe a svariate decine di miliardi.

(4-05826)

(23 gennaio 1991)

RISPOSTA. – Le problematiche evidenziate con l'interrogazione alla quale si risponde sono state approfondite e valutate dall'Azienda.

Infatti lo stesso giorno della pubblicazione della legge 15 dicembre 1990, n. 385, sulla *Gazzetta Ufficiale* (20 dicembre 1990) l'Azienda ha richiesto parere all'Avvocatura generale dello Stato su chi debba assolvere le funzioni di patrocinio legale sia nella fase esecutiva relativa alla riscossione delle tasse per il servizio di assistenza alla navigazione aerea, che nel caso di opposizione degli intimati con conseguente giudizio di cognizione.

L'Azienda ha quindi assicurato che, nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato ravvisi per tali attività una diretta competenza dell'Azienda stessa, come invero appare assai probabile, provvederà a potenziare l'ufficio legale in senso conforme alle indicazioni contenute nella interrogazione, conferendo a detto ufficio i necessari poteri di rappresentanza in giudizio, nonchè adeguata struttura organica, mezzi e locali.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 maggio 1991)

MANCIA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Per sapere se siano a conoscenza della gravissima situazione in cui si sono venuti a trovare i 120 dipendenti del CRN di Ancona, che hanno ricevuto la lettera di licenziamento e che si sono trovati chiuso il cantiere stesso.

Premesso:

che tale immotivata decisione oltre ai menzionati dipendenti crea difficoltà ad altre aziende impegnate in attività indotte;

che tutto questo è avvenuto senza che da parte dei proprietari si sia cercato di riconoscere almeno quegli armonizzatori sociali previsti dall'attuale legislazione;

che la qualità e la professionalità delle maestranze hanno fatto sì che il CRN sia conosciuto e si sia affermato in campo nazionale ed internazionale;

che, fino ad ora, i proprietari non hanno dato risposte esaurienti neppure al sindaco di Ancona che immediatamente si è attivato per scongiurare tale affrettata ed immotivata decisione,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno convocare immediatamente una riunione tra le parti per far ritirare i licenziamenti e per analizzare anche con i rappresentanti delle autonomie locali, delle organizzazioni sindacali e con i parlamentari la situazione della cantieristica minore, la maggiore fonte occupazionale della città di Ancona.

(4-05776)

(16 gennaio 1991)

RISPOSTA. – La situazione occupazionale e produttiva della società Cantieri riuniti navali ha costituito oggetto di un primo accordo sottoscritto tra le parti nel mese di gennaio 1991 presso il Ministero.

In quella occasione le parti si trovarono concordi sul fatto che l'attività del cantiere richiedesse una profonda riorganizzazione da realizzarsi sia attraverso la diversificazione della produzione sia attraverso un recupero di efficienza produttiva.

L'azienda si impegnava a revocare i licenziamenti già intimati, a far rientrare in attività sin dal 1° febbraio un primo nucleo di 25 lavoratori ed a inoltrare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale.

Rientrava tra le previsioni anche l'esame, in un momento successivo, del piano di ristrutturazione che la Cantieri riuniti navali stava per elaborare e nel quale sarebbero stati definiti gli investimenti e gli interventi necessari per un completo recupero della efficienza ed efficacia aziendale.

Come d'intesa le parti si sono nuovamente incontrate l'11 aprile 1991 allo scopo di discutere le modalità operative del citato piano di ristrutturazione, anche in relazione ai tempi di rientro del personale collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria ed all'eventuale accertamento di eccedenze di personale.

I rappresentanti aziendali, nel confermare quanto convenuto in precedenza per la ripresa produttiva ed il rilancio del cantiere, hanno reso noto di aver già avviato sia la sistemazione dell'assetto azionario dell'azienda che il ripianamento dei debiti e di aver, inoltre, deciso l'affidamento della contabilità, del *marketing* e dell'approvvigionamento ad una società esterna formata da ex dipendenti.

In favore dei lavoratori interessati sarà presentata richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione; per i lavoratori in possesso dei necessari requisiti di anzianità e contribuzione si cercherà di utilizzare l'istituto del prepensionamento, in presenza di disposizioni normative al riguardo.

Sarà attuata, conformemente a quanto previsto nell'accordo del gennaio 1991, la rotazione del personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, compatibilmente alla fungibilità tecnica ed alla pari professionalità, osservando nella fase di decollo del piano tempi

abbreviati, che saranno successivamente allungati nella seconda fase, previa intesa tra le parti.

Il Ministero del lavoro ha assicurato, per la parte di propria competenza, il massimo interessamento per un rapido e positivo esito della procedura di concessione del beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria alle maestranze interessate della Cantieri riuniti navali di Ancona.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

(21 maggio 1991)

MERAVIGLIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Ministro della difesa, per legge, quale titolare del potere esecutivo dello Stato, in aggiunta ai suoi compiti istituzionali, «provvede e sovraintende a tutte le operazioni della leva militare» (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964), avvalendosi degli organi «direttamente» dipendenti, i «consigli di leva» e gli «uffici di leva» (articoli 24 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964);

che il soggetto della «leva» è il cittadino allo *status* di civile, al quale si è inteso assicurare, con procedure stabilite con legge, ogni possibile garanzia di imparzialità, avocando al Ministro ogni responsabilità sull'espletamento della complessa attività del «servizio della leva» riguardante vari organi centrali e periferici dello Stato (i Ministeri dell'interno e degli esteri, i sindaci, i comuni e le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, eccetera) e stabilendo un rapporto «diretto» senza intermediari tra il personale responsabile del «servizio della leva» ed il Ministro medesimo;

che, nella normativa di legge vigente, esiste la netta distinzione fra due settori autonomi e tra loro non direttamente interferenti:

quello della leva (uffici e consigli di leva) interessante il cittadino soggetto con *status* di diritto civile che potrà avere o meno un rapporto con l'organizzazione militare;

quello del reclutamento (distretti militari) interessante il «cittadino arruolato», con il nuovo «*status* di militare, a disposizione dell'autorità militare» per la chiamata alle armi;

che conferma di tale distinzione è la differenza di responsabilità penali per gli adempienti ai rispettivi obblighi e la competenza a perseguirli (autorità giudiziaria ordinaria: articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 e autorità giudiziaria militare: articolo 151 e seguenti del codice penale militare di pace);

che risulta essere in atto una radicale ristrutturazione degli organi della leva da parte delle autorità della Difesa che comporterebbe:

la soppressione di circa il 50 per cento degli organi di tale servizio (uffici provinciali di leva e consigli di leva) a suo tempo istituiti e previsti dalle leggi vigenti;

il trasferimento degli uffici di leva superstiti alle dirette dipendenze dei distretti militari;

la creazione degli enti militari intermedi (comandi della leva di regione militare) non aventi responsabilità giuridiche verso i cittadini interessati alla leva e verso gli organi stessi del servizio, che comunque verrebbero passati alle loro dipendenze disciplinari e funzionali;

che si delinea così una sottrazione di fatto al Ministro di dirette responsabilità di legge sul servizio; una completa militarizzazione e gerarchizzazione del servizio della leva, per legge «civile», ed una sottrazione ai cittadini delle garanzie che la legge stessa ha posto a salvaguardia dei loro diritti. Con la ristrutturazione in atto, sono proprio i diritti dei cittadini interessati alla leva che maggiormente vengono compromessi e calpestati, infatti:

1) il tentativo di militarizzazione e gerarchizzazione del servizio della leva, «civile» per legge, costringerebbe i suoi operatori «civili» (i commissari di leva della difesa) a sottostare ad una dipendenza amministrativa, disciplinare e funzionale da comandi militari che potrebbero disorientarli, contrastarli, intimidirli con argomentazioni che, confondendo gli aspetti tecnico-funzionali con altri pseudo-disciplinari, ne potrebbero vanificare l'autonomia e l'indipendenza posta dalla legge a salvaguardia dei diritti primari del cittadino;

2) la soppressione di circa il 50 per cento tra gli uffici provinciali di leva e consigli di leva, tendente all'accentramento dei predetti a livello regionale, per presunte economie di bilancio e di personale, porterebbe:

a sensibili disagi, anche economici, per il cittadino arruolando, dati i più lunghi percorsi per raggiungere la nuova località ove passare la visita di leva o dove trattare pratiche personali (dispense, nulla osta espatrio, cittadinanza, esiti di leva, rinvii della visita di leva, eccetera);

gravi difficoltà fisiche e disagi economici per i congiunti invalidi degli arruolati da sottoporre a visita medica presso i nuovi uffici di leva regionali, ai fini della dispensa del proprio figlio dal compiere la ferma di leva;

difficoltà pratiche per i sindaci costretti a lasciare la sede comunale per il maggior tempo necessario a raggiungere il nuovo consiglio di leva, nel quale essi per legge sono inseriti a garanzia dei diritti dei giovani amministrati. Molti saranno costretti a non presenziare alle sedute del consiglio di leva;

le difficoltà e le spese per i funzionari addetti alla leva dei comuni che quadrimestralmente devono parificare le liste di leva presso i nuovi uffici leva regionali;

che quindi, a fronte di presunte economie di bilancio per l'amministrazione della difesa, si verrebbero a creare gravi difficoltà per i cittadini e gli amministratori, nonchè ingiustificato sperpero di denaro pubblico e privato;

3) la soppressione del 40 per cento dei consigli di leva attualmente esistenti comporterà, per quelli che rimarranno, un carico di lavoro raddoppiato, che non potrà comunque essere compensato da un adeguato raddoppio di personale addetto. Questo fatto esporrà i giovani arruolandi al rischio di visite mediche di leva poco approfondite

e meno obbiettive a causa del maggior numero di giovani che in ciascun giorno dovranno essere visitati e selezionati attitudinalmente,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio e ai Ministri in indirizzo se non ritengano:

a) di sospendere ogni «sperimentazione» palesemente in contrasto con le norme legislative vigenti sul «servizio della leva», sopprimendo le sovrastrutture gerarchico-militari create *ad hoc* in contrasto con le citate norme di legge;

b) di ricostituire gli organi del servizio, già soppressi con appositi provvedimenti, tenendo presente che quelli previsti dalla legge in vigore sono strettamente commisurati alle esigenze di chiamata alla leva di ciascuna classe, nonchè all'espletamento delle stesse operazioni di leva ed alla conservazione della documentazione relativa;

c) di valutare con attenzione che le previste esigenze di economia del bilancio della difesa, con cui è stata giustificata la progettata ristrutturazione del servizio della leva, ricadrebbero pesantemente sul cittadino (che ne sarebbe il più danneggiato) e sulle amministrazioni comunali;

d) di richiamare gli enti promotori della «sperimentazione» ad un maggior rispetto dei diritti primari dei cittadini e delle disposizioni di legge vigenti che, comunque, potranno essere modificate solo in sede parlamentare. Ciò anche in funzione del fatto che gli studi preliminari che hanno dato luogo alla cosiddetta «sperimentazione» sono stati coperti da una fitta coltre di silenzio del tutto ingiustificata, da una riservatezza formale e sostanziale in netto contrasto con la necessità di un fattivo apporto sia del personale che ha concreta esperienza e responsabilità in materia e che dovrebbe applicare le eventuali norme (commissari di leva della difesa) sia dei rappresentanti dei soggetti al servizio della leva, sia delle organizzazioni sindacali, sia infine, ma non ultima per importanza, della più ampia opinione pubblica interessata in generale alle garanzie dei cittadini.

(4-04882)

(5 giugno 1990)

RISPOSTA. - Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che prevedono la dipendenza degli organi della leva dal Ministro della difesa, vanno integrate con il disposto dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, il quale stabilisce che la Direzione generale della leva ha il compito di provvedere «all'organizzazione e allo svolgimento delle operazioni relative alla leva, alla selezione attitudinale e al reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica».

L'istituzione dei comandi leva con provvedimento ministeriale presso le singole regioni militari è intesa a soddisfare esigenze di coordinamento e controllo. Trattasi di comandi che non hanno rilievo giuridico esterno, e, pertanto, la loro istituzione non comporta alcuna sottrazione di competenze spettanti per legge ad altri organi (Ministro, consiglio di leva, eccetera).

Con particolare riferimento a questi ultimi si fa presente che ne sono stati soppressi soltanto due (Alessandria e Pavia). Ciò nel rispetto delle forme stabilite dall'articolo 41 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Per quanto attiene alle richieste formulate nell'ultima parte dell'interrogazione, si chiarisce che la ristrutturazione dell'organizzazione territoriale della leva è volta a soddisfare la domanda di servizi sempre più funzionali e ad attuare una migliore utilizzazione delle strutture ed infrastrutture mediante l'accentramento delle funzioni tecniche che esulano dal diretto interesse dei cittadini. La ristrutturazione tiene anche conto, nella soppressione o creazione di alcuni organi, delle particolari esigenze locali che sono state individuate all'atto dello studio del progetto.

Si informa, infine, che è stato predisposto in argomento un apposito disegno di legge che ha particolare riferimento alle strutture del servizio e alle competenze degli organi periferici. Tale provvedimento sarà sottoposto all'esame del Parlamento, che potrà quindi vagliare l'utilità della nuova normativa.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(28 maggio 1991)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere, in relazione alle gravissime condizioni psico-fisiche in cui è tornato dal servizio militare Massedi Carlo, arruolato nel 1987 al CAR di Albenga, e poi assegnato come bersagliere alla caserma «Forgianini» (Castel del Borgo Tauriano, Spilimbergo), se il giovane, nonostante l'aggravarsi delle condizioni psico-fisiche, sia stato destinato a compiti di sentinella armata, compiti che in quelle condizioni potevano presentare notevoli rischi per sè e per gli altri, e inoltre se gli sia stata concessa la patente automobilistica, anche questo comportando rischi per sè e per gli altri.

Per conoscere inoltre quali risarcimenti siano stati stanziati per la famiglia, visto che il giovane è tornato completamente inabile al lavoro.

(4-05076)

(11 luglio 1990)

RISPOSTA. – Presso il 23° battaglione bersaglieri «Castel di Borgo» non risulta essere mai stato effettivo alcun militare che risponda al nome di Carlo Massedi, indicato dall'onorevole interrogante.

Inoltre, non compare alcun militare con tale nome tra tutto il personale di leva incorporato nell'anno 1987.

Presso il suddetto battaglione bersaglieri è stato in forza dal 9 aprile 1987 al 5 marzo 1988 il bersagliere Alessandro Masseti, che risulta essere stato affetto solamente da un'algia e tumefazione al piede sinistro a seguito della quale ottenne alcuni giorni di riposo.

Nè il militare sopraindicato nè i suoi familiari hanno inoltrato istanze tendenti al risarcimento e al riconoscimento di malattie dipendenti da causa di servizio.

Il Ministro della difesa
ROGNONI

(28 maggio 1991)

POLLICE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere, vista la legge n. 249 del 1990 riguardante il trattamento previdenziale delle ostetriche, se l'INPS abbia emanato la circolare applicativa alle sedi periferiche.

(4-05787)

(16 gennaio 1991)

RISPOSTA. – L'Istituto nazionale della previdenza sociale con circolare n. 272 del 20 dicembre 1990, delineato l'ambito dei soggetti destinatari della legge 7 agosto 1990, n. 249, ha impartito disposizioni alle proprie sedi per l'inserimento d'ufficio delle ostetriche nell'archivio degli assicurati sulla base dei tabulati che l'ENPAO ha fatto pervenire.

Inoltre, con circolare n. 82 del 25 marzo 1991 sono state impartite disposizioni per il pagamento di ratei di pensione correnti nonchè di quelli arretrati, a decorrere dal luglio 1990, per coloro che ne abbiano titolo o facciano adesso la domanda, avendo presentato richiesta di riscatto (entro il 31 dicembre 1990) dei contributi già versati all'ENPAO.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

(21 maggio 1991)

POLLICE. – *Al Ministro del tesoro.* – Per conoscere le ragioni del ritardo nella pratica di ricongiunzione della signora Enrichetta Totaro che giace alla Direzione generale degli istituti di previdenza – dipendenti enti locali - divisione 6ª – con numero di posizione 2764649.

(4-06077)

(13 marzo 1991)

RISPOSTA. – Al riguardo si precisa che quest'amministrazione con decreto n. 166928 del 18 marzo 1987, in accoglimento della domanda prodotta dalla signora Enrichetta Totaro, ha già ammesso a ricongiunzione, *ex* articolo 2 della legge n. 29 del 1979, ai fini del trattamento di quiescenza anni 5, mesi 2 e giorni 19 di periodi assicurativi INPS mediante pagamento del contributo in unica soluzione di lire 1.375.190.

Detto decreto firmato per accettazione dall'interessata il 15 maggio 1987 è stato restituito nella stessa data a questa amministrazione unitamente alla ricevuta attestante il pagamento del contributo sopramenzionato.

Peraltro, essendo stata l'interessata collocata a riposo, con decreto n. 379091 del 5 marzo 1991 è stata conferita la pensione diretta ordinaria di annue lorde lire 4.434.000 a decorrere dal 6 giugno 1987.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PAVAN

(25 maggio 1991)

POLLICE. - *Al Ministro del tesoro.* - Per conoscere le ragioni del ritardo del conteggio definitivo della pratica della signora Enrichetta Totaro che è stata collocata a riposo nel 6 giugno 1987 ed attualmente percepisce un acconto di lire 781.000. La sua domanda giace alla Direzione generale degli istituti di previdenza con numero di posizione 2764649.

(4-06278)

(7 maggio 1991)

RISPOSTA. - Al riguardo si precisa che quest'amministrazione con decreto n. 379091 del 5 marzo 1991, ha conferito alla signora Enrichetta Totaro la pensione diretta ordinario di annue lorde lire 4.434.000 a decorrere dal 6 giugno 1987, da elevarsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Si fa presente che gli atti di pagamento della pensione sono stati spediti alla direzione provinciale del tesoro di Milano con ministeriale n. 2764649 del 25 marzo 1991 e quelli di conferimento sono stati trasmessi al comune di Milano, per la notifica all'interessata, in data 15 aprile 1991.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PAVAN

(25 maggio 1991)

RANALLI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che la società Italmineraria - divisione soc. sanitari Pozzi Ginori spa (Santa Severa - Roma) ha annunciato il licenziamento di 19 unità su 30 dipendenti motivando il provvedimento con la grave crisi di mercato che non consente la vendita del prodotto finito;

rilevato viceversa che l'invecchiamento tecnologico e gli alti costi di produzione non rendono competitiva l'azienda, per cui se ne richiede una radicale ristrutturazione per riqualificare l'esercizio e reinserirlo sul mercato;

considerato che contro l'intenzione liquidatrice della società stanno lottando i lavoratori e le organizzazioni sindacali e si sono pronunciati gli enti locali del comprensorio,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adeguarsi affinchè, verificate le possibilità di un rilancio produttivo della miniera (caolino) e in presenza di un valido progetto di ristrutturazione dell'azienda, siano nel frattempo - come richiedono le organizzazioni sindacali - ritirati i licenziamenti e accordati i benefici di legge vigenti.

(4-05589)

(22 novembre 1990)

RISPOSTA. - La società Italmineraria spa, controllata dalla Pozzi Ginori, già dagli inizi del 1990, versa in una grave situazione di crisi determinata principalmente dall'esaurimento del giacimento di caolino nonchè dalla immissione sul mercato di materiali alternativi a prezzi molto bassi.

Tali circostanze hanno avuto quale inevitabile conseguenza la necessità per l'azienda di procedere alla riduzione di manodopera, data l'impossibilità di produrre mantenendo la precedente turnazione.

Nel gennaio 1991, 17 unità lavorative, risultanti in esubero, venivano licenziate.

Nel successivo mese di febbraio, la società, in sede di accordo siglato presso il Ministero, si è impegnata a revocare i licenziamenti effettuati e a presentare istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria (ai sensi della legge n. 675 del 1977) a decorrere dal 30 gennaio 1991 a favore delle 17 unità lavorative sospese a zero ore.

La relativa richiesta risulta pervenuta in data 15 maggio 1991 all'ufficio regionale del lavoro che provvederà ad acquisire gli elementi istruttori di propria competenza, indispensabili per la predisposizione della relazione tecnica da trasmettere al CIPI.

La direzione aziendale, d'intesa con i rappresentanti sindacali, ha inoltre manifestato l'intenzione di attuare, nel periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria, un piano di smobilizzo del personale interessato.

A tal fine saranno utilizzati strumenti quali prepensionamenti, incentivi alla risoluzione del rapporto di lavoro nonchè eventuali processi di mobilità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

(23 maggio 1991)

SARTORI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – L'interrogante, facendosi interprete della situazione di diffuso disagio economico e di allarme sociale connessa allo stato di più di 2.000 lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria legati alle vicende dell'ex cantiere di Montalto di Castro (Viterbo), chiede di sapere:

quando il Ministro del lavoro e della previdenza sociale intenda adottare il decreto di riconoscimento della cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1990, tenuto conto che sono ormai sei mesi che i lavoratori in questione debbono ricevere l'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria;

se il Ministro intenda quindi adottare tutte quelle procedure e utili sollecitazioni perchè tale decreto possa essere emesso con rapidità e impartire adeguate istruzioni perchè poi l'INPS possa procedere ai pagamenti con altrettanta sollecitudine;

perchè non abbia ancora risposto alle numerose e pressanti sollecitazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali locali e dagli enti locali della provincia per aprire un confronto utile alla definizione delle proposte di proroga certa della cassa integrazione guadagni straordinaria, di prepensionamenti e di mobilità presentate dagli stessi;

se il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non intenda adoperarsi per favorire un pronto riassorbimento di manodopera locale nei lavori di riconversione, tenuto conto che gli stessi sono allo

stato di avanzamento di circa il 15 per cento e non sono stati richiamati che 20 lavoratori su 2.000, e se non intenda inoltre adoperarsi nei confronti dell'Enel per avviare i necessari corsi di riqualificazione professionale.

L'interrogante chiede infine congiuntamente ai due Ministri se non ritengano di riprendere in una sede collegiale di Governo l'esame delle proposte di sviluppo e di riequilibrio produttivo (contenute in una articolata proposta sottoposta già da tempo all'attenzione dell'autorità governativa), proposte tali da consentire un'offerta di lavoro ai più di 2.000 cassaintegrati.

L'interrogante sottolinea che la situazione di non occupazione e contemporaneamente di ritardo nelle erogazioni delle indennità salariali di cassa integrazione sta determinando una condizione di diffusa preoccupazione e malessere e che può sfociare in forme esasperate di protesta sociale, per cui si rende urgente una pronta e concreta risposta in tutte le sedi.

(4-04971)

(19 giugno 1990)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante si fa presente che, a seguito di un accordo sottoscritto tra le parti nel mese di marzo 1991 presso questo Ministero, sono stati assunti i seguenti impegni:

1) il Ministero del lavoro ha assicurato il massimo interessamento al fine di un rapido e positivo esito della procedura di concessione del beneficio di cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991 in favore del personale delle imprese edili e dei servizi;

2) in conseguenza, le imprese edili si sono impegnate a differire al 31 marzo 1991 gli effetti dei licenziamenti in precedenza disposti e ad esperire le procedure previste per il trattamento di disoccupazione speciale;

3) per quanto riguarda le imprese meccaniche, anche in riferimento al verbale d'accordo stipulato presso la regione recante la previsione di corsi di riqualificazione del personale meccanico (per almeno 400 unità) e di riconversione finalizzata al reimpiego nelle attività elettromeccaniche di almeno 400 operai edili, il Ministero del lavoro si è impegnato a proporre al CIPI la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria fino al riassorbimento, entro il 31 dicembre 1991, del personale elettromeccanico sospeso nel cantiere di Montalto, previa richiesta da parte delle imprese, le quali hanno, peraltro, assunto tale impegno;

4) il Ministero del lavoro, inoltre, proporrà all'esame dei Ministeri concertanti l'emanazione di un decreto per la proroga di un periodo di 6 mesi del trattamento di disoccupazione speciale in favore del personale delle imprese edili, limitatamente all'area situata nel raggio di 60 chilometri dal cantiere, come precisato dalla delibera della commissione regionale dell'impiego del Lazio;

5) per il personale edile interessato alla riconversione sarà espletata la procedura di selezione entro il corrente anno 1991;

6) la commissione regionale dell'impiego esaminerà in particolare eventuali problemi di rioccupazione dei lavoratori interessati, a seguito delle verifiche in sede aziendale;

7) le parti interessate si incontreranno in sede ministeriale nel mese di novembre 1991 per una verifica della situazione occupazionale.

In ordine al primo punto dell'accordo si fa presente, infine, che alcune delle imprese interessate hanno già inoltrato la richiesta di integrazione salariale all'ufficio regionale del lavoro, che provvederà a predisporre la relazione di propria competenza una volta acquisite tutte le richieste.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

(21 maggio 1991)

SCIVOLETTO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che alcuni comuni, fra cui il comune di Modica (Ragusa), applicano sul servizio comunale di erogazione dell'acqua potabile l'IVA al 9 per cento;

che nel servizio di erogazione dell'acqua potabile da parte dei comuni non sembra intravedersi nè alcun commercio, nè alcun valore aggiunto;

che per altri servizi comunali (raccolta dei rifiuti solidi urbani, smaltimento acque reflue, affissione dei manifesti, eccetera), non è prevista l'applicazione di aliquote IVA;

che a sostegno dell'applicazione dell'IVA sul servizio di erogazione dell'acqua potabile si sostiene che i comuni sono assimilati agli enti pubblici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre del 1972,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se sia legittima l'applicazione dell'IVA sul servizio di erogazione dell'acqua potabile da parte dei comuni;

2) se sia corretta l'interpretazione che vuole assimilare i comuni agli enti pubblici di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre del 1972;

3) se in tutti i comuni italiani venga applicata l'IVA sul predetto servizio;

4) se, in caso di applicazione legittima dell'IVA sul servizio di erogazione dell'acqua potabile, non debba essere prevista l'aliquota più bassa.

(4-02065)

(4 agosto 1988)

RISPOSTA. - In merito alle richieste formulate nella seconda parte della interrogazione in parola si fa preliminarmente presente che il legislatore ha imposto una presunzione assoluta in virtù della quale l'erogazione dell'acqua da chiunque effettuata configura sempre una operazione imponibile ad IVA.

Infatti l'articolo 4, comma 5, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dispone che l'erogazione di acqua deve essere considerata in ogni caso attività commerciale.

Non può non concludersi pertanto che l'applicazione dell'IVA da parte dei comuni all'erogazione di acqua potabile è non solo legittima ma obbligatoria.

Per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile, si conferma che alle operazioni in parola non può non essere applicata l'aliquota del 9 per cento, ai sensi del n. 81 della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(20 maggio 1991)

SPECCHIA. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che il 7 ottobre 1978, con decreto del presidente della giunta della regione Puglia, fu costituito il «Consorzio interprovinciale dei trulli e delle grotte», con la partecipazione di diversi comuni e di alcune province;

che detto Consorzio, a seguito della istituzione dell'Azienda di promozione turistica dell'area dei trulli e delle grotte, della recessione di alcuni comuni, delle notevoli difficoltà finanziarie e di altre cause, è ormai in via di scioglimento, ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 142 del 1990;

che l'assemblea del Consorzio il 15 gennaio 1991, pur prendendo atto di questa situazione, non ha adottato alcuna decisione definitiva e, per quanto riguarda i 33 dipendenti, ha stabilito che, quando sarà soppresso l'ente consortile, il personale sarà dichiarato in esubero;

che il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica l'8 febbraio 1991, rispondendo ad una richiesta del Consorzio sulla sorte del personale dipendente, ha suggerito di verificare in via prioritaria la possibilità di inserire le 33 unità negli organici dei comuni e delle province che fanno parte del Consorzio e, in caso negativo, di applicare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988 e la legge n. 554 del 1988 sulla mobilità volontaria;

rilevato:

che, sino ad oggi, i comuni e le province che facevano e/o fanno parte del Consorzio non hanno in alcun modo dimostrato di preoccuparsi della sorte dei dipendenti;

che un efficace e risolutivo ruolo di stimolo e di coordinamento potrebbe e dovrebbe essere esercitato dalla regione Puglia per l'inserimento del personale negli organici dei comuni e delle province interessati e per il trasferimento dei beni e dei servizi agli stessi enti locali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di sollecitare, nelle forme che riterrà più opportune, la regione Puglia ad esercitare il doveroso ed innanzi richiamato ruolo di stimolo e di coordinamento.

(4-05967)

(20 febbraio 1991)

RISPOSTA. – A seguito della notizia dell'imminente scioglimento del Consorzio interprovinciale dei trulli e delle grotte di Martina Franca e della possibile costituzione di una azienda di promozione turistica che assolva gran parte dei compiti del consorzio stesso, il Dipartimento della funzione pubblica ha invitato il presidente di tale Consorzio – che ha dimostrato, tra l'altro, la più ampia disponibilità – a trovare per il personale dipendente una soluzione volta a consentire la sua collocazione nell'ambito della costituenda azienda o in quello degli enti consorziati oppure – ove ciò non sia possibile per l'assenza di posti disponibili – l'applicazione dell'istituto della mobilità volontaria, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 325 del 1988 e dalla legge n. 554 del 1988.

Si fa in ogni caso presente che il problema della sistemazione del personale dipendente dal sopprimendo Consorzio sarà seguito con la dovuta attenzione dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(21 maggio 1991)

VISIBELLI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che ogni anno, tra marzo ed aprile, l'INPS fa pervenire ai titolari di aziende artigiane e commerciali i moduli di versamento dei «contributi per l'assicurazione INPS e per l'assistenza sanitaria»;

che sul retro degli stessi, nella parte riservata alla «causale del versamento», compare un'ambigua «delega al patronato» in cui, fra l'altro, si legge testualmente: «delega... il patronato... a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente ai sensi di legge»;

che molti artigiani, tratti in inganno dalla «gratuità» del patrocinio, sottoscrivono la delega, senza neppure indicare il «patronato»;

che l'anno successivo, sul modulo di versamento INPS, puntualmente compare la «quota associativa» (70.000 lire per il 1988 e 80.000 lire per il 1989) e, anche se non indicato all'atto della sottoscrizione, la sigla del patronato (CGIA, Confcommercio, Confesercenti o altra «parrocchia» similare);

che ovviamente di gratuito non c'è niente e deve ritenersi che l'INPS, su segnalazione della Camera di commercio, attribuisca le deleghe (prive di indicazione del patronato), provvedendo a richiedere la quota associativa;

che, ciò che è peggio, moltissimi contribuenti pur non avendo mai sottoscritto la delega *de qua*, di ufficio, sono stati iscritti ad uno dei patronati con conseguente addebito della quota associativa;

che i meno sprovveduti che, resisi conto dell'arbitrario addebito, hanno chiesto all'INPS (che incassa le «quote» per conto dei patronati) la rettifica del modulo di versamento, sono stati invitati a richiedere, a quel patronato cui mai avevano formalmente aderito, un vero e proprio «nulla osta»;

che la cosa più assurda è che il povero artigiano, per non pagare la quota associativa non dovuta, pur non avendo mai aderito ad alcun patronato, è costretto a sottoscrivere una «revoca di adesione» subordinata al nulla osta del patronato stesso. In questo modo, lo si induce, implicitamente, ad ammettere l'adesione;

che i più, invece, pagano senza fiatare (è l'INPS che lo chiede, quindi, è dovuto!) o neppure se ne accorgono;

che già nel 1983, per analoghe, indebite trattenute ai commercianti, il presidente ed il direttore della Confcommercio di Bari incorsero nelle maglie della giustizia penale, per rispondere anche di truffa aggravata «... avendo inculcato nei commercianti l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità»;

che evidentemente, però, non è stata una «lezione», poichè la storia si ripete e gli artigiani e i commercianti ne pagano le spese,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se non sia il caso di eliminare dal modulo di conto corrente in questione quell'ambigua possibilità di delega, riservando ad apposito e più chiaro stampato la stessa funzione;

2) se e quali provvedimenti si intendano adottare al fine di evitare che ai danni di artigiani e commercianti venga ripetutamente perpetrato il reato di «truffa»;

3) se già siano state effettuate inchieste per verificare i meccanismi che associano l'INPS ai patronati, beneficiari dell'indebito arricchimento, ed alla Camera di commercio;

4) se non sia il caso, con opportuna circolare o altro strumento amministrativo, rivedere e rideterminare la materia in questione, in modo che neppure per errore possa più verificarsi un simile sconcio.

(4-03391)

(16 maggio 1989)

VISIBELLI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Con riferimento alla propria interrogazione (atto parlamentare 4-03391, sulla illegittimità dell'addebito, ai titolari delle aziende commerciali e artigiane, della quota associativa ad un patronato a seguito della sottoscrizione di un'ambigua delega che compare sui moduli di versamento dei contributi per l'assicurazione INPS e per l'assistenza sanitaria, presentata sin dal 16 maggio 1989, nella seduta n. 257), essendo stati ampiamente superati tutti i previsti termini per correttamente e doverosamente fornire risposta da parte dei Ministri destinatari, l'interrogante chiede di conoscere:

1) i motivi che hanno determinato tali gravi ritardi;

2) il verificarsi di quali circostanze lo scrivente dovrà attendere per ottenere risposta alla suspecificata interrogazione a risposta scritta.

(4-05182)

(31 luglio 1990)

RISPOSTA (*). - Come è noto, l'INPS, in base a convenzioni stipulate con le associazioni sindacali di categoria ai sensi della legge 4 giugno

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

1973, n. 311, provvede, già da alcuni anni, a riscuotere per conto delle organizzazioni sindacali convenzionate le quote di iscrizione dovute dagli artigiani e dai commercianti che vi aderiscono.

La riscossione viene effettuata insieme con quella dei contributi assicurativi e previdenziali mediante gli appositi precompilati bollettini di versamento in conto corrente postale che contengono, in proposito, le opportune indicazioni. Sul frontespizio del bollettino è specificato, in corrispondenza della voce «quote associative», il nome dell'organizzazione sindacale cui sono destinate. Sul retro del bollettino c'è l'indicazione «quote associative dovute dagli iscritti ad associazioni di categoria» e nelle avvertenze è precisato che il bollettino stesso contiene anche «le quote associative per i titolari di impresa aderenti ad associazioni di categoria che hanno demandato all'INPS la riscossione delle quote stesse» ed inoltre che «eventuali contestazioni inerenti le quote associative vanno rivolte esclusivamente all'associazione indicata nel frontespizio».

Tale servizio di ricossione, per il cui svolgimento l'ente previdenziale è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi verso i quali rispondono invece le organizzazioni sindacali convenzionate, non è in alcun modo connesso – secondo quanto riferito dall'INPS – con la facoltà offerta al contribuente di delegare un istituto di patronato per avvalersi dell'assistenza gratuita in materia di calcolo e di versamento dei contributi previdenziali.

Il bollettino prestampato distribuito dall'INPS contiene un apposito riquadro per il conferimento di tale delega. Ma la sua sottoscrizione è assolutamente priva di efficacia ai fini dell'obbligo di corrispondere la quota associativa in favore delle organizzazioni sindacali di categoria.

L'obbligo sussiste unicamente nel diverso e distinto caso di iscrizione all'associazione sindacale.

Le cause di possibili eventuali disguidi, pertanto, sono diverse da quelle indicate nell'interrogazione e vanno ricercate soprattutto nell'inesatta formazione degli elenchi degli iscritti forniti all'INPS dalle associazioni sindacali di categoria.

Allo scopo di evitare tali inconvenienti il comitato esecutivo dell'Istituto, con deliberazione n. 357 dell'11 maggio 1989, ha adottato alcune misure correttive riguardanti le modalità di riscossione con particolare riferimento proprio alle convenzioni concluse con la Confcommercio, la Confesercenti, la Confartigianato, la CNA e la CASA.

Le modifiche introdotte sono dirette ad assicurare l'esatta individuazione dei soggetti obbligati ad effettuare i versamenti in questione. In particolare è stata richiesta la presentazione di una dichiarazione personale dell'associato che autorizzi l'Istituto alla riscossione.

Con riguardo agli aderenti alle associazioni di categoria il cui vincolo associativo risale ad epoca anteriore al 1989, è stata prevista la necessità della conferma, con lo stesso mezzo, della vigenza del rapporto associativo a suo tempo instaurato.

Il termine entro cui provvedere al relativo adempimento, già fissato al 31 dicembre 1990, è stato prorogato dall'INPS di un anno.

Per completezza, l'INPS ha fatto conoscere che è sempre stata data la possibilità, a chi non fosse intenzionato – per qualsiasi motivo – a versare la quota associativa, di richiedere un duplicato del bollettino precompilato depurato dell'importo relativo. Nello stesso caso alcuni contribuenti hanno provveduto ai versamenti utilizzando comuni bollettini di versamento in conto corrente postale ed operando senz'altro la detrazione della quota.

Comunque, coevamente alla presente risposta, l'INPS sarà invitato a verificare le modalità adottate per l'esercizio della facoltà di conferire deleghe di rappresentanza ed assistenza agli istituti di patronato, al fine di evitare in ogni caso che la prospettazione della gratuità delle deleghe in questione possa indurre ad un inconsapevole assoggettamento alle quote associative dovute alle organizzazioni sindacali per l'iscrizione a queste ultime accompagnata da esplicito impegno dell'iscritto al versamento delle quote stesse per il tramite dell'INPS.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

(23 maggio 1991)

VISIBELLI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Richiamati la legge n. 111 del 18 marzo 1988, il relativo decreto di attuazione del Ministero dei trasporti n. 332 del 3 agosto 1990 e la circolare del Ministero dei trasporti n. 200 del 13 dicembre 1990;

evidenziato che tali disposizioni stabiliscono per la prova pratica dell'esame di guida (che non dovrà durare meno di venti minuti): conversioni ad U, marcia su strade pluricorsie, sorpassi, eccetera;

considerato che tali prove (seppur giuste e necessarie) sono di rilevante pericolosità, maggiore se effettuate da allievi su autoveicoli normali;

rilevato che la legge n. 111 del 1988 prevede che l'accompagnatore, in funzione di istruttore, deve «vigilare sulla marcia del veicolo intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità», e tanto anche se munito obbligatoriamente di cintura di sicurezza,

l'interrogante, anche alla luce delle recenti proteste dei dipendenti della motorizzazione civile che svolgono funzioni di esaminatori agli esami di guida, chiede di sapere se non si ritenga di disporre sollecitamente con idonea circolare che gli esami di guida vengano effettuati da tutti esclusivamente con idonei automezzi muniti di doppi comandi con accanto persona abilitata a tale funzione.

(4-05862)

(5 febbraio 1991)

RISPOSTA. – Con il decreto ministeriale del 3 agosto 1990, n. 332, emanato in conformità all'allegato II della direttiva n. 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980, si è riproposto l'annoso problema circa la necessità che anche il candidato privatista sostenga l'esame di guida con veicolo munito di doppi comandi.

Al riguardo si fa presente che, anche ai fini della sicurezza della circolazione stradale, sono state poste allo studio le possibili misure in grado di garantire lo svolgimento dell'esame di guida del candidato privatista in condizioni non dissimili da quelle in cui si svolge la prova pratica del candidato allievo di autoscuola.

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

(21 maggio 1991)